

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
Servizio Legislativo

Rapporto sullo stato della legislazione



Anno 2003

VII LEGISLATURA
(1 gennaio 2003/ 31 dicembre 2003)

Indice

Parte Prima

Nota introduttiva	4
Le Leggi Regionali –anno 2003-	11
Per macrosettore.....	13
Per iniziativa	15
Per commissione referente	17
Durata del procedimento.....	18
Tecnica redazionale.....	19
Tipologia della normazione	22
Contenzioso tra la Regione Abruzzo ed il Governo	
I ricorsi statali.....	24
Le sentenze della Corte Costituzionale.....	28
I Regolamenti –anno 2003	31
Lo Statuto.....	35

Parte Seconda

Introduzione	37
Elenco leggi regionali e regolamenti	38
Schede di rilevazione	41
Tabelle riassuntive	69

Parte Prima

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E
LEGISLATIVI
Servizio Legislativo**

Nota introduttiva.

La riforma del Titolo V della Costituzione e le nuove iniziative di revisione costituzionale consolidano le tendenze alla moltiplicazione, differenziazione ed articolazione, su diversi livelli, dei processi normativi e questo rafforza la necessità di un confronto degli stessi anche attraverso la redazione dei rapporti sulla legislazione che costituiscono un periodico monitoraggio dell'attività normativa statale e regionale.

Il primo momento di raccordo tra l'attività legislativa nazionale e quella regionale è già presente nella collaborazione in essere tra i Servizi legislativi dei Consigli regionali ed il Servizio Studi della Camera per la predisposizione della parte del rapporto sullo stato della legislazione nazionale relativa alla legislazione regionale, in modo da arricchire il quadro generale di conoscenza e di valutazione della regolamentazione in atto sull'intero territorio nazionale.

L'aggiornamento annuale del rapporto sulla legislazione consente, quindi, una valutazione sull'andamento e le tendenze della produzione normativa nel lungo periodo e, soprattutto, sulle conseguenze dell'ampliamento delle competenze legislative delle Regioni dopo la riforma costituzionale.

Inoltre, il costante monitoraggio dei dati riguardanti la legislazione regionale, insieme all'applicazione delle tecniche di analisi normativa e di impatto della regolamentazione, può essere, senza d'ubbio, inserito tra gli strumenti di supporto tecnico utili al legislatore per una lettura consapevole del contesto giuridico entro il quale ogni nuova norma andrà ad inserirsi.

*Il presente **rapporto sullo stato della legislazione della Regione Abruzzo** prosegue il discorso iniziato nella VII legislatura con la elaborazione del primo*

rapporto riferito alla legislazione maturata nel periodo maggio 2000 / 31 dicembre 2001 e del secondo rapporto riferito al periodo 1 gennaio 2002 /31 dicembre 2002.

L'attuale rapporto si propone di analizzare la normativa regionale approvata dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Diversamente dai due rapporti precedenti si è, strategicamente, concentrata l'attenzione sulla legislazione regionale varata nell'anno 2003 senza analizzare, sia pure sinteticamente, la residua attività istituzionale del Consiglio che può trovare una autonoma analisi e uno specifico approfondimento in altre sedi.

Anche per il corrente anno, in uniformità con le scelte fatte per la valutazione della legislazione dello Stato e delle altre Regioni, sono state utilizzate in via generale le medesime metodologie di aggregazione e di analisi del rapporto sullo stato della legislazione curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, in modo da avere un quadro omogeneo di dati riferiti a diverse realtà legislative ma tra loro, comunque, confrontabili.

Pertanto, le singole leggi regionali promulgate nel 2003 sono state analizzate secondo i seguenti indicatori:

- *titolo e numero del p. di l. ;*
- *iniziativa legislativa;*
- *materia oggetto della legge regionale ;*
- *commissioni competenti all'istruttoria;*
- *date di presentazione, assegnazione, licenziamento delle commissioni competenti, approvazione in Consiglio regionale e pubblicazione della legge;*
- *tecnica redazionale;*
- *tipologia della normazione.*

In allegato sono riportate le schede riepilogative che, per ciascuna legge, evidenziano i dati su detti e gli aspetti relativi all'osservanza delle regole formali di drafting, all'analisi tecnico normativa ed alla fattibilità.

Per un completo monitoraggio dell'iter procedurale ogni scheda riporta, altresì, gli estremi della legge regionale approvata, il numero degli articoli, la durata dell'iter procedimentale, il numero degli emendamenti presentati durante il dibattito tenuto in seno al Consiglio regionale e i proponenti degli stessi.

Infine, viene riportata l'eventuale impugnativa presentata dal Governo nei confronti della legge.

La scheda costituisce, pertanto, una "carta d'identità" per ogni legge regionale promulgata nel corso dell'anno 2003, al fine di fornire dati quantitativi sulla produzione legislativa dai quali, comunque, nasce anche la valutazione degli aspetti qualitativi della stessa, utili per una riflessione sistematica sulla funzione legislativa regionale.

Essa nasce come strumento di monitoraggio sul grado di effettiva introduzione all'interno dei testi legislativi licenziati dalle Commissioni sia delle regole di tecnica redazionale che dei suggerimenti scaturiti dall'analisi tecnico normativa..

*Infatti, nell'anno 2003, sempre nell'ottica del miglioramento della qualità della legislazione, è stata predisposta una **scheda per l'istruttoria legislativa** all'interno del fascicolo di documentazione che accompagna tutti i progetti di legge sottoposti al vaglio delle Commissioni.*

La scheda per l'istruttoria legislativa ha consentito la standardizzazione della procedura d'esame dei progetti di legge e l'omogeneità nel trattamento tecnico dei progetti stessi, oltre che una più schematica ed immediata percezione sia dei passaggi logico-giuridici caratterizzanti l'analisi tecnico normativa, che degli elementi utili alla decisione ed all'eventuale rielaborazione del testo da parte della Commissione consiliare nella fase di istruttoria legislativa che la stessa è chiamata ad effettuare a norma del Regolamento dei lavori del Consiglio.

Quale passaggio successivo all'introduzione della scheda per l'istruttoria legislativa, è stata quindi prevista la verifica della sua effettiva utilizzazione, da parte delle Commissioni consiliari, con particolare riferimento alla valutazione

del recepimento delle osservazioni finalizzate a migliorare la qualità tecnica dei testi normativi regionali.

Il resoconto annuale dei dati di tale monitoraggio può costituire un utile spunto per orientare, in modo adeguato, l'attività di assistenza tecnico-giuridica alle Commissioni consiliari sempre con l'obiettivo di migliorare la qualità della legislazione. Le schede sono riportate da pag.41 a pag.68.

*Tra gli ulteriori strumenti necessari per il raggiungimento del medesimo obiettivo è da considerare sicuramente il nuovo **manuale di “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”**, che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato con atto n. 69 del 5 giugno 2003 e che è tutt'ora all'esame del Consiglio regionale. Nel nuovo Manuale è previsto, quale novità, l'inserimento nell'allegato D delle regole direttamente applicabili d'ufficio dai funzionari coinvolti nell'iter di approvazione degli atti legislativi. Esse riguardano situazioni che non incidono sulla sostanza delle norme che si vanno a correggere, ma prescrivono solo soluzioni tecnicamente obbligate, prive di risvolti politici, che esprimono piuttosto dei minimi standard comunicativi, di per sé neutrali. Per i casi espressamente indicati nel detto allegato D, la struttura può procedere direttamente ad apportare le correzioni e le modifiche necessarie senza dover procedere alla più faticosa procedura degli emendamenti in Commissione*

Attualmente è in vigore il primo “Manuale di regole per la redazione dei testi normativi” approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 42/5 del 25 novembre 1996. L'istruttoria tecnica dei progetti di legge avviene, pertanto, utilizzando ancora tali regole che, comunque, nella sostanza non si discostano in maniera determinante dalle nuove.

*Per quanto concerne l'altro strumento di formazione delle leggi, quale **l'Analisi di Impatto della Regolamentazione(A.I.R)**, nella Regione Abruzzo, così come nel resto dell'Italia, esso è ancora in via sperimentale. Nel 2003 è stata terminata la sperimentazione collegata al corso sulla metodologia AIR organizzato dal Formez e tenutosi nel precedente anno.*

La sperimentazione è stata fatta su un p. di l. di iniziativa consiliare concernente l'abolizione del divieto di istituire nuove fiere e mercati nei giorni festivi per i comuni montani e per quelli ricadenti nelle zone parco, ed ha riguardato sia l'impatto sulla preesistente normativa regionale che sui diretti destinatari finali della norma stessa.

L'iniziativa avviata dal Fornez nel corso dell'anno 2002 ha coinvolto le strutture dei Servizi legislativi di Giunta e Consiglio, in uno dei primi tentativi regionali di applicazione delle tecniche di analisi AIR.

*Una seconda linea di sperimentazione avviata nell'anno 2003 ha riguardato l'introduzione di **clausole valutative** nell'articolato di alcuni progetti di legge, al fine sia di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'ampliamento dell'azione di controllo politico del Consiglio regionale, nell'intento di valutare gli effetti delle politiche regionali, sia per migliorare la qualità della legislazione in termini sostanziali, dando la possibilità al legislatore di affrontare eventuali modifiche ed adattamenti della normativa di base per raggiungere gli obiettivi che quelle politiche vogliono perseguire.*

Trattasi pur sempre di uno strumento di tecnica legislativa ma, l'introduzione di clausole valutative all'interno dei progetti di legge, ha anche l'obiettivo di sostenere la diffusione della cultura sul monitoraggio e sul controllo ex post degli effetti determinati dalle politiche espresse con legge.

Infatti, la clausola valutativa consiste in un articolo specifico da inserire all'interno di una legge, con cui si pone, in capo al soggetto attuatore il compito di produrre informazioni al Consiglio regionale sull'attuazione della legge stessa; la clausola valutativa individua anche gli elementi su cui concentrare le osservazioni e definisce chiaramente i tempi entro i quali le informazioni medesime devono essere prodotte.

Nel corso del 2003 la clausola è stata inserita in ben due diverse occasioni: nella l. r. 30.12.2003, n. 27- Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni

mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo- e nella l.r. 23 gennaio 2004, n. 3- Istituzione del Servizio di psicologia scolastica-

La sperimentazione sull'utilizzo delle clausole valutative proseguirà nel corso del 2004 al fine di diffondere tra gli addetti al procedimento legislativo la conoscenza di tale strumento, con lo scopo di dare maggiore vigore e concretezza all'esercizio della funzione di controllo dei Consigli regionali di cui, peraltro, essi erano già titolari prima della riforma costituzionale ma con l'obiettivo principale di verificare la qualità della legislazione nella sua concreta applicazione. In pratica, le assemblee legislative cessano di essere soltanto organi di produzione normativa ma ampliano i loro compiti fino a seguire gli aspetti relativi all'applicazione ed attuazione delle norme, verificandone gli effetti prodotti anche al fine di una loro eventuale revisione futura.

Un importante elemento che ha certamente influito sulla necessità di individuare un diverso ruolo delle assemblee regionali, è rappresentato dall'elezione diretta dei Presidenti della Giunta Regionale, scaturita dalla norma transitoria della legge costituzionale n. 1/1999, dalla quale è conseguita l'attuale fase d'incertezza che ancora investe i Consigli circa un nuovo modo di esplicitare le proprie attribuzioni di esercizio della rappresentanza democratica, della legislazione e del controllo anche utilizzando strumenti innovativi insieme a quelli più tradizionali.

L'approvazione dei nuovi Statuti regionali, che definiranno gli assetti fondamentali della forma di governo regionale, con particolare riguardo al riparto di competenze normative tra Giunta e Consiglio, alla forma di esercizio delle rispettive funzioni, alla disciplina dei procedimenti di formazione delle diverse fonti del diritto, con un'attenzione anche alle tematiche legate alla qualità della legislazione, chiarirà i nuovi assetti istituzionali.

Per tale motivo una parte del rapporto sulla legislazione è dedicata allo stato dell'arte della procedura di approvazione del nuovo Statuto della Regione Abruzzo.

Per quanto riguarda la definizione della metodologia di analisi effettuata nel presente rapporto, precisata una continuità metodologica rispetto ai precedenti rapporti, essa è stata duplice ed ha riguardato oltre che i singoli provvedimenti normativi anche la funzione legislativa in senso generale nel modo in cui essa concretamente si svolge secondo un procedimento tipizzato. Si è infatti proceduto ad analizzare la produzione normativa per dimensione, materia, iniziativa, commissione referente, tecnica redazionale e tipologia normativa; infine si è fatto riferimento al contenzioso attivato da parte del Governo nei confronti delle leggi regionali.

I dati relativi all'anno 2003, riportati per ciascuna tipologia, sono stati confrontati con quelli relativi agli anni 2001 e 2002, al fine di dare anche la possibilità di un immediato riscontro sull'andamento della legislazione regionale nel triennio trascorso.

LE LEGGI REGIONALI

Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 sono state promulgate dal Presidente della Giunta Regionale n.28 leggi.

Le proposte di legge presentate nello stesso periodo sono in totale n. 77 suddivise in n. 29 di iniziativa della Giunta e n. 48 di iniziativa del Consiglio.

La tabella 1. riporta il numero delle leggi regionali relative agli anni 2001, 2002 e 2003.

Il dato numerico evidenzia una rilevante riduzione della produzione normativa nel corso del triennio che viene, in parte, bilanciata per quanto riguarda la dimensione strutturale delle leggi stesse, dalla media degli articoli in esse contenute che è di 6 articoli per il 2001, di 12 articoli per il 2002 e di 11 articoli per il 2003.

La legge regionale n. 7/2003- Legge finanziaria 2003- contiene il maggior numero di articoli, e cioè n.108, con una notevole disparità rispetto alle restanti leggi che sono composte da una media di n. 7 articoli.

Di per sé il dato della riduzione numerica delle leggi regionali è sicuramente positivo, dal momento che l'iperproduzione normativa che ha caratterizzato la Regione Abruzzo nel passato, non giova certo alla qualità della legislazione ed esso stesso è considerato un dato negativo dall'OCSE che raccomanda ai paesi aderenti di ridimensionare la quantità della propria normazione evitando l'introduzione di nuove leggi quando non necessario.

Ciò non di meno, nonostante le nuove potestà legislative regionali, derivanti dall'attribuzione "in via esclusiva" di un gran numero di materie da disciplinare sia nelle linee di principio che in quelle di dettaglio, persiste ancora una rilevante percentuale di ricorso (n. 14 leggi regionali di modifica rispetto a n. 12 nuovi testi) ad una legislazione di modifica ed integrazione della precedente normativa che comporta un'inevitabile stratificazione di norme, e che non contribuisce certo ad un processo di riordino della normativa esistente, determinando invece problemi di coordinamento dei testi legislativi in termini di chiarezza e certezza del diritto.

Il mutato quadro istituzionale, le proposte di ulteriori modifiche per l'ampliamento delle competenze esclusive regionali in materia di sanità, istruzione e polizia locale, richiederanno una maggiore consapevolezza sulle problematiche inerenti "la qualità ed i metodi della legislazione" da parte del legislatore regionale e renderanno più gravoso il suo compito per scongiurare, nell'esercizio delle sue attribuzioni, la reale possibilità di determinare conflitti interorganici ed interistituzionali.

Infine non è da sottovalutare l'uso a volte improprio di introdurre all'interno della legge finanziaria regionale una serie di norme di modifica di leggi previgenti o addirittura di nuova disciplina di materie, fenomeno questo che da un lato riduce sensibilmente il dato numerico delle leggi ma, nello stesso tempo, aggrava i già

evidenziati problemi di coordinamento dei testi nonché di chiarezza, semplicità e trasparenza della normazione stessa.

Tabella 1. Leggi regionali 2001-2003

<i>ANNO 2001</i>	<i>ANNO 2002</i>	<i>ANNO 2003</i>
88	38	28

LE LEGGI

Suddivisione delle leggi per MACROSETTORE

Utilizzando la classificazione per materia adottata per la redazione del rapporto sullo stato della legislazione anno 2003 redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, le leggi regionali sono state suddivise per macrosetto . I macrosettori sono cinque e riguardano:

- ***l'ordinamento istituzionale***
- ***lo sviluppo economico e le attività produttive***
- ***il territorio, l'ambiente e le infrastrutture***
- ***i servizi alle persone ed alla comunità***
- ***la finanza regionale.***

Nel 2003 sono state approvate leggi legate allo “sviluppo economico ed attività produttive” (n.8), al “territorio, ambiente ed infrastrutture” (n.7), alla

“finanza regionale”(n.6), “all’ordinamento istituzionale” (n. 4) ed infine “ai servizi alle persone e alla comunità”(n. 3).

I dati sono riportati complessivamente nella successiva Tabella 3 che riporta la suddivisione per materie delle leggi regionali relative agli anni 2001,2002 e 2003 .

Tabella2. Classificazione per materie

Macrosettore		2001	2002	2003
A	Ordinamento istituzionale	16 (18%)	2 (5%)	4 (14%)
B	Sviluppo economico e attività produttive	10 (11%)	6 (15,7%)	8 (28,6%)
C	Territorio ambiente e infrastrutture	31 (35%)	13 (34%)	7 (25%)
D	Servizi alle persone e alla comunità	19 (21,6%)	4 (10,5%)	3 (10,7%)
E	Finanza regionale	12 (13,6%)	13 (34%)	6 (21%)
Totali		88	38	28

La chiave di lettura dei dati sopraesposti non può, però, prescindere da un esame approfondito del fenomeno, ormai reiterato negli ultimi anni, che vede l’inserimento di norme di settore all’interno della legge finanziaria n. 7/2003.

*Infatti la disposizione dell’art. 72 relativa alla soppressione dei Coreco e delle sezioni in attuazione della legge costituzionale 3/2001 avrebbe potuto essere inquadrata, quale legge a sé, nella materia “**Ordinamento istituzionale**”; le disposizioni contenute all’articolo 48, relativo agli interventi a difesa, tutela e salvaguardia della fascia costiera, e agli articoli 92, 93 e 94, relativi a disposizioni in materia di gestione del demanio idrico, avrebbero potuto essere inquadrare, quali*

leggi a sé, nella materia “**Territorio, ambiente e infrastrutture**”; le disposizioni all’articolo 50, relativo a interventi di modifica della l.r. n. 75/1987 relativa a – Norme in materia di cooperazione ed associazionismo, e dell’art. 102, relativo a promozione dello sport abruzzese in campo nazionale ed internazionale avrebbero potuto essere inquadrare, quali leggi a sé, nella materia “**Servizi alle persone e alla comunità**”.

Suddivisione delle leggi PER INIZIATIVA

Analizzando le leggi approvate, partendo dal soggetto che ha attivato l’iniziativa legislativa, si ricava, anche per l’anno 2003, una preminenza nell’accoglimento delle proposte dell’esecutivo, che sono state n. 15, rispetto alle proposte consiliari, n.13. Confrontando il dato con quelli degli anni 2001-2002 si nota, comunque un evidente ridimensionamento del rapporto tra le leggi regionali di iniziativa della Giunta e quelle di Consiglio, che si sono attestate rispettivamente ad una percentuale del 54% e del 46%, rispetto a quello del 62% e 37% dell’anno 2001 e del 63% e 34% dell’anno 2002.

Le proposte di legge presentate nell’anno 2003 sono in totale n. 77, suddivise in n. 29 di iniziativa della Giunta e n. 48 di iniziativa del Consiglio; rispetto al totale di progetti di legge presentati (n.77) sono n. 28 gli iter legislativi conclusi con una percentuale pari al 36% sul totale di quelli presentati.

L’accoglimento delle proposte di legge di iniziativa consiliare è andato ad aumentare costantemente recuperando così, nel corso del triennio, il notevole divario esistente nel 2001, durante il quale sono state approvate n. 55 proposte dell’esecutivo e n.33 consiliari, e nel corso del 2002 tra l’accoglimento delle proposte dell’esecutivo, n.24, rispetto a quelle consiliari n.13.

Così come per gli anni precedenti, la dimensione, in termini di articoli, delle leggi di iniziativa consiliare è inferiore rispetto a quelle proposte dalla Giunta, che

risultano mediamente composte di n. 17 articoli, a fronte di n 4 articoli nelle leggi di iniziativa consiliare.

Si è, inoltre, rilevato un grado di frammentazione dell'iniziativa consiliare: la maggior parte di questa risulta infatti promossa da aggregazioni minime di proponenti, vale a dire, o da un solo consigliere, oppure da più consiglieri dello stesso gruppo politico. L'iniziativa legislativa consiliare sembra obbedire, pertanto, ad una logica di differenziazione fra i gruppi consiliari e, in connessione a ciò, alla rappresentanza immediata di una domanda fortemente segmentata proveniente da referenti sociali o territoriali affini.

La differenza dei dati numerici su evidenziati è dovuta alla posizione fortemente differenziata dei fattori politici e organizzativi della Giunta e del Consiglio.

La prima differenza è determinata dalla coesione strutturale dell'organo stesso, massima per la Giunta, organo collegiale all'interno del quale opera un'equilibrata ripartizione di competenze tra gli assessori e la garanzia di una maggioranza precostituita, e minima per il Consiglio, soggetto plurale per definizione e con maggioranze variabili a seconda del gruppo politico di appartenenza. Inoltre i Consiglieri regionali non possono accedere con facilità ed immediatezza ai dati tecnici e alle strutture necessarie per approfondire tutti i temi meritevoli di iniziativa legislativa.

E' innegabile, infatti, la differenza delle rispettive strutture burocratiche di pertinenza, sia per dimensioni che per distribuzione, e della grande quantità di dati informativi specialistici che la Giunta reperisce e gestisce direttamente a differenza dei Consigli regionali che rimangono in posizione di dipendenza dall'esecutivo per la loro acquisizione.

I dati complessivi relativi all'iniziativa legislativa sono sintetizzati nella tabella 4 che riporta, per i tre anni, l'iniziativa per le leggi regionali e per i regolamenti:

Tabella 3. Soggetti proponenti

Iniziativa LEGGI	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
Giunta	55 (62%)	24 (63 %)	15 (54%)
Consiliare	33 (37%)	13 (34%)	13 (46%)
Ente locale	/ (0%)	1 (2%)	/ (0%)
Iniziativa REGOLAMENTI			
Giunta	4	5	4
Consiliare	1	/	/

Suddivisione delle leggi PER COMMISSIONE REFERENTE

Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale prevede, all'articolo 26, così come sostituito dalla deliberazione n. 104 del 22 luglio 2003, la costituzione di sei Commissioni Permanenti e di una Commissione di vigilanza a carattere permanente.

Le competenze di tutte le Commissioni sono state modificate ed integrate alla luce delle nuove attribuzioni derivanti dalla novella costituzionale ed è stata istituita una sesta Commissione permanente per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea.

Nella tabella n. 5 sono sintetizzati i dati relativi alle leggi suddivise per Commissione referente, negli anni 2001, 2002 e 2003, in base alla relative competenze, fermo restando che alcuni progetti di legge vengono esaminati, per parere, da più Commissioni e che tutti quelli con norma finanziaria sono sottoposti al parere della I° Commissione (tabella 5)

Tabella 4. Commissione referente

<i>Commissione</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>
<i>I – Bilancio e Affari Generali</i>	<i>19</i>	<i>15</i>	<i>8</i>
<i>II – Governo del territorio-Lavori Pubblici-Ordinamento Uffici e Enti Locali</i>	<i>35</i>	<i>13</i>	<i>7</i>
<i>III - Agricoltura</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>IV – Industria- Commercio -Turismo</i>	<i>13</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
<i>V –Affari Sociali e Tutela della salute,</i>	<i>17</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
<i>VI – Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione Europea</i>			<i>Solo provv.ti amm.vi 14</i>

DURATA DEL PROCEDIMENTO

Un ulteriore elemento che viene fornito dalle schede di rilevazione dei dati è quello relativo alla durata dell'iter istruttorio delle leggi.

*Il numero di giorni in media necessario per l'approvazione di una legge nell'anno 2003 è stato di circa **219 giorni** dalla data di presentazione alla sua pubblicazione.La media è stata calcolata suddividendo la somma totale delle giornate occorrenti per l'iter di ciascun provvedimento per il numero totale delle leggi pubblicate. I dati relativi al 2003 evidenziano che l'iter procedurale è stato di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti.*

Tabella n.5.Durata del procedimento

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
gg. 125	gg. 120	gg. 219

TECNICA REDAZIONALE

Si è ritenuto utile analizzare la produzione legislativa anche attraverso una rilevazione che classifica le leggi approvate sotto due diversi profili: quello della tecnica redazionale e quello della tipologia della normazione, sempre seguendo in linea di massima il metodo già usato nella stesura del Rapporto sullo stato della legislazione della Camera dei Deputati. Si tratta di aspetti che valutano la legislazione cercando in qualche modo di evidenziarne la forma tecnica e di misurarne il rilievo normativo.

Per quanto riguarda l'indagine sulla **tecnica redazionale** le leggi sono state valutate in base alle modalità di redazione del testo, che possono essere ricondotte a tre tipologie differenti:

- **Nuovo testo:** il testo introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- **Novella:** il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica 'della novella', cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.
- **Misto:** il testo non può essere ricondotto alle tipologie precedenti: in particolare la dove non è agevole identificare la prevalenza tra disposizioni nuove e novellate.

Conclusivamente nell'anno 2003, le leggi regionali possono essere così suddivise per tecnica redazionale:

n.14 leggi redatte con la tecnica della "novella";

n.12 leggi classificabili come "nuovo testo"

n. 2 leggi di tipo "misto".

.Nell'anno 2003 le leggi regionali che possono essere definite "**miste**" sono **due** ed in specifico:

- ***La legge regionale 17 aprile 2003, n. 7- Legge finanziaria; essa occupa un posto a sè sia per la sua dimensione in termini di articoli (108 articoli e 300 commi) e sia per la varietà delle materie in essa disciplinate. La legge può inquadrarsi tra le così dette “leggi miste” dal momento che al suo interno coesistono disposizioni modificative ed integrative di numerose leggi regionali previgenti e disposizioni innovative, di disciplina “ex novo” di una determinata materia.***

In ossequio ad una poco corretta ma purtroppo reiterata tecnica legislativa, che trova origine e consuetudine anche nella legislazione statale, la legge finanziaria regionale contiene numerose disposizioni di diversa natura, che vanno dalle norme di settore alle norme di carattere dispositivo, che spesso possono essere definite addirittura “norme intruse” rispetto alla loro collocazione nell’articolato di una legge che dovrebbe contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari, così come disposto dall’art.8, commi 2 e 3, della L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante- Ordinamento contabile della Regione Abruzzo-, nonché dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 76/2000, che detta i principi fondamentali in materia di bilanci e contabilità regionali.

Molte delle disposizioni inserite nella Legge finanziaria, infatti, potrebbero essere più opportunamente disciplinate in maniera autonoma o trovare una più adeguata collocazione in leggi collegate alla finanziaria stessa come prevede l’art.9 della citata L.R. n. 3/2002.

In particolare si segnalano: interventi a difesa, tutela e salvaguardia della fascia costiera (art. 48); interventi di modifica alla legge regionale n. 75/1987 relativa a – Norme in materia di cooperazione ed associazionismo-(art.50); soppressione dei Coreco e sezioni in attuazione della legge costituzionale 3/2001 (art. 72); disposizioni in materia di gestione del demanio idrico (artt.92, 93 e 94); promozione dello sport abruzzese in campo nazionale ed internazionale (art. 102).

La finanziaria 2003 va ad integrare e modificare 24 leggi previgenti e questo non contribuisce certo a migliorare la certezza delle numerose norme modificate che devono essere rilette alla luce di tali modifiche che, in alcuni casi, investono la disposizione normativa nella loro sostanza.

- **La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25- Interventi nel settore dei trasporti in materia di territorio, ambiente e infrastrutture; la legge disciplina in parte “ex novo” la materia e in parte dispone modifiche a preesistenti leggi regionali ed in particolare alle ll.rr. 124/98; 153/98; 59/1999.**

Quasi la metà delle leggi regionali approvate nell'anno 2003 appartengono alla tipologia delle **“novelle”** e cioè di leggi di modifica ed integrazioni di precedenti atti normativi. Spesso si tratta di modifiche al testo base ripetute nel tempo; in questi casi sarebbe più opportuno prevedere testi coordinati affinché sia più chiara la norma da applicare, in maniera che la sua consultazione possa avvenire su un unico testo normativo. Infatti, la prassi della manutenzione e del conseguente adeguamento del preesistente sistema normativo, rappresenta inevitabilmente un appesantimento per la conoscibilità e la completezza informativa degli utenti e degli stessi operatori del diritto.

Per quanto riguarda i **“nuovi testi”**, è da segnalare che, nel corso del 2003,, sono state promulgate due leggi organiche di settore che hanno disciplinato rispettivamente in materia di:

- **ordinamento istituzionale , ed in specifico le comunità montane, nella l.r. 11/2003- Norme in materia di Comunità montane-;**
- **sviluppo economico e le attività produttive, ed in specifico le strutture turistiche, nella l.r. 16/2003- Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta-.**

Nella tabella 6 vengono riportati i dati complessivi relativi alla **tecnica redazionale** adottata per le leggi relative agli anni 2001, 2002 e 2003:

Tabella 6. Tecnica redazionale

<i>Anno</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>
<i>Testo nuovo</i>	<i>43 (49%)</i>	<i>17 (45%)</i>	<i>12 (46%)</i>
<i>Novella</i>	<i>36 (41%)</i>	<i>20 (52%)</i>	<i>14 (46%)</i>
<i>Misto</i>	<i>9 (10%)</i>	<i>1 (2,5%)</i>	<i>2 (7%)</i>

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE

Per quanto concerne la tipologia della normazione si evidenziano le seguenti caratteristiche della disciplina utilizzata nell'intervento legislativo:

- ***legge provvedimento e di modifica:** la classificazione è la stessa usata dal Servizio Studi della Camera, che fa ricomprendere nella categoria legge-provvedimento sia le leggi-provvedimento in quanto tali, e cioè gli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problematiche specifiche o interventi straordinari), sia tutte le leggi di modifica o manutenzione di precedenti atti normativi.*
- ***legge di settore:** legge contenente una nuova disciplina della materia o che introduce la regolamentazione di specifici settori;*
- ***legge intersettoriale:** incide con un unico provvedimento su più settori;*
- ***legge finanziaria o di bilancio:** legge relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie.*

Per l'anno 2003 le leggi regionali possono così suddividersi:

- *leggi provvedimento e di modifica n.13*
- *leggi di settore n.12*
- *leggi di bilancio n.3*

L'elevato numero di leggi provvedimento e di modifica della legislazione vigente non è certo coerente con politiche di programmazione, privilegiando una produzione

normativa analitica, per singoli casi, e con il carattere della specificità, che svuota di contenuto le naturali funzioni del Consiglio Regionale, di indirizzo e controllo politico, oltre che di programmazione e di alta amministrazione.

L'elevato numero di leggi di modifica ed integrazioni di precedenti normative pone, inoltre, i problemi di coordinamento dei testi legislativi, della chiarezza e della certezza del diritto, già precedentemente evidenziati.

E' da sottolineare, comunque, il positivo cambio di rotta rispetto alla medesima tipologia di leggi adottate nei precedenti anni, dove il numero delle leggi provvedimento era addirittura quasi il doppio (2002), se non il triplo (2001) rispetto alla restante tipologia di produzioni normativa.

Tabella7. Tipologia leggi

<i>Anno</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>
<i>Legge-provvedimento/ legge di modifica di Settore</i>	<i>55 (62%)</i>	<i>17 (45%)</i>	<i>13 (46%)</i>
<i>Finanziaria o di bilancio</i>	<i>21 (24%)</i>	<i>11 (29%)</i>	<i>12 (43%)</i>
<i>Totale</i>	<i>88</i>	<i>38</i>	<i>28</i>

Contenzioso tra la Regione Abruzzo ed il Governo innanzi alla Corte Costituzionale.

I ricorsi statali

E' noto che il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, introducendo il controllo successivo con il ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi ritenute dal Governo stesso costituzionalmente illegittime.

Questa novità ha comportato una rilevante crescita del contenzioso tra Governo e Regioni, in particolare modo per ciò che riguarda la nuova distribuzione delle competenze legislative in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione stessa.

Anche la legislazione della Regione Abruzzo ha risentito della crescita del contenzioso costituzionale, tanto che nel corso del 2003 sono stati presentati tre ricorsi avverso le sue leggi, a fronte di un unico ricorso prodotto nel 2002.

La Corte Costituzionale è stata interessata in ordine alla disciplina delle Comunità montane, ad una modifica alla legge finanziaria 2003 ed infine alla istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio.

Di seguito vengono illustrati brevemente i motivi delle impugnative presentate dallo Stato.

Il primo ricorso presentato dal Governo è avverso la legge regionale 5 agosto 2003, n.11 –Norme in materia di Comunità Montane-

La legge, che prevede il riordino della normativa in materia di Comunità montane, all'art. 9 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.267/2000, nell'ipotesi in cui i consigli dei comuni, i membri delle Comunità montane, non provvedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla Comunità montana nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso. Il

Governo ha censurato tale disposizione nella convinzione che il potere sostitutivo da parte del difensore civico, ex art. 136 del D.Lgs.267/2000, si attui nei confronti degli enti locali che ritardino o omettano di provvedere al compimento di “atti obbligatori per legge” mentre nella fattispecie in esame il potere del difensore civico regionale va ad operare nei confronti dell’attività di rappresentanza elettiva dei consigli comunali, cioè di una attività di natura politico-istituzionale che è tutt’altra cosa rispetto a quella “amministrativa” cui si riferisce l’art. 136, dato che l’organo rappresentativo della Comunità montana è composto esclusivamente da rappresentanti eletti dai Consigli comunali che ne fanno parte.

*La norma censurata, infatti, non si rivolge al funzionamento o all’ordinamento delle Comunità montane, la cui disciplina rientra nella competenza legislativa regionale, bensì riguarda le modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni nelle Comunità montane medesime che sono determinate dalla legge dello Stato con termini e procedure prefissate e non suscettibili di integrazioni o modifiche da parte del legislatore regionale. **Pertanto la norma in esame, disponendo un intervento sostitutivo nei confronti dell’attività di rappresentanza elettiva del Consiglio comunale di competenza esclusiva di quell’organo, così come stabilito dalla legge statale (D.Lgs. 267/2000), violerebbe l’art. 114 della Costituzione e l’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione.***

Il ricorso è all’esame della Corte.

*Il secondo ricorso presentato dal Governo è avverso la **legge regionale 19 novembre 2003, n.17 –Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio.***

La legge prevede l’istituzione di un registro regionale degli amministratori di condominio che, all’art. 2, comma 2 e 3 e all’art. 3, stabilisce i requisiti per l’iscrizione al registro regionale degli amministratori; la mancata iscrizione comporta il divieto di esercizio dell’attività di amministratore di condominio.

La figura dell’amministratore di condominio è disciplinata dal Codice civile e, per l’esercizio della stessa la legge non prescrive una specifica abilitazione

professionale, né l'iscrizione in un apposito albo o registro. Il Governo ha eccepito che le disposizioni relative ai requisiti per l'iscrizione al registro ledano principalmente la libera circolazione del lavoro e delle imprese all'interno dell'Unione europea, **violando l'art. 117, comma 1**, della Costituzione che vincola la disciplina regionale al rispetto dell'ordinamento internazionale.

Inoltre, la preclusione ai non iscritti al registro dell'attività di amministratore prevista dall'art. 2, comma 3, **incide sulla competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile e penale con violazione dell'art. 117, lett. l)**, in quanto essendo legato l'esercizio della professione al superamento di un esame, l'assenza di tale requisito produrrebbe un esercizio abusivo della professione stessa nel territorio regionale, che, in quanto tale, sarebbe penalmente rilevante.

Infine, in base alla competenza ripartita Stato- Regioni, la legge regionale non può introdurre restrizioni all'esercizio di attività professionali che non siano già previste dalla legislazione statale, in quanto l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e orientamenti didattici deve essere riservata allo Stato. **In questo caso si concreta una violazione dell'art. 117, comma 3.**

Il ricorso è all'esame della Corte.

Il terzo ricorso presentato dal Governo è avverso la **legge regionale 19 novembre 2003, n. 20- Modifiche ed integrazioni alla l.r. 17.04.2003 (Legge Finanziaria Regionale 2003).**

In particolare l'art. 1, comma 6, prevede che le aziende sanitarie istituiscano un apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro in cui far confluire con inquadramento giuridico ed economico in base all'anzianità il personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili ad attività di prevenzione.

Il Governo ha lamentato **il contrasto** con il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sancito **dall'art. 97, comma 1**, della Costituzione, in quanto per l'accesso alla qualifica dirigenziale è necessario o un

pubblico concorso o, comunque, una prova selettiva, sia pure interna, così come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

*Le seconde norme denunciate sono contenute nell'art. 1, commi 7 e 18, le quali risultano carenti di copertura finanziaria, ponendosi così **in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.***

Il ricorso è all'esame della Corte.

Sentenze della Corte Costituzionale

Nell'anno 2002 è stato prodotto ricorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la l.r. del 19 marzo 2002, n. 1 "Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali".

***La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 23 maggio 2003** ha deciso in merito al ricorso governativo; la legge impugnata, all'art. 1, stabiliva il recepimento della legge dello Stato 17 febbraio 1968, n. 108, modificandone ed integrandone il contenuto.*

*La Corte ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1**, della l. r. 1/2002, in quanto prevede in "sostituzione" dell'art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968 n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), che la "durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione. La disciplina della durata in carica del Consiglio è, infatti, attribuita, dall'art. 122 Cost. alla competenza della legge statale; né spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata*

*La Corte dichiara, altresì, costituzionalmente **illegittimo l'art. 3, comma 2 secondo periodo**, che sostituisce l'art. 3 della legge statale n. 108/1968 in quanto dispone che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Tale disposizione, infatti, modifica, sia pure marginalmente, al di fuori del procedimento di approvazione della legge statutaria previsto dal nuovo art. 123, comma 1, Cost., la vigente disciplina dello Statuto della regione Abruzzo (art. 18, comma 1).*

*La Corte dichiara, inoltre, **illegittimo l'art. 3, commi 2 terzo periodo, 3, 4, 5** della l.r. n. 1/2002 che sostituisce l'art. 3 della legge statale n. 108/1968, in quanto disciplinano la "prorogatio" degli organi elettivi regionali, la quale, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma*

riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo tra la scadenza, naturale o anticipata di tale mandato e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. In tema di disciplina dell'esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o lo scioglimento o la rimozione o dopo l'annullamento giurisdizionale delle elezioni(a parte le ipotesi di scioglimento o di rimozione "sanzionatori" nelle quali è logico che anche le conseguenze dell'intervento repressivo statale in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi siano disciplinate dalla legge statale), la legge regionale non statutaria è priva di competenza, almeno fino a quando lo Statuto o, rispettivamente, la legge statale abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.

*La Corte, poi, dichiara costituzionalmente **illegittimo anche l'art. 3, comma 7, della l.r. n. 1/2002** che sostituisce l'art. 3 della legge statale n. 108/1968 in quanto dispone che il termine "ad quem" di tre mesi per l'indizione delle elezioni decorre, in caso di annullamento delle medesime, dalla scadenza del" termine per l'azione revocatoria". Premesso che la finalità di tale disposizione è quella di consentire un ulteriore prolungamento del periodo transitorio durante il quale si stabilisce che restano in carica per l'ordinaria amministrazione e gli affari urgenti e indifferibili gli organi eletti colpiti dall'annullamento, sta di fatto che differire l'indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale, come quella derivante dall'annullamento delle elezioni seguite alla scadenza o allo scioglimento del precedente Consiglio, mentre è necessario ripristinare tempestivamente la legittima rappresentatività degli organi regionali.*

*Da ultimo, viene dichiarato costituzionalmente **illegittimo l'art. 4** della l.r. n. 1/2002, in quanto attribuisce alla competenza del Presidente della Regione l'emanazione dell'atto che rende esecutivo il riparto delle spese per gli adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali in caso di loro contemporaneità. La*

disposizioni impugnata incide, infatti, anche sulla materia della “legislazione elettorale” dei Comuni e delle Province, che spetta allo Stato, ai sensi del nuovo art. 117, comma 2, lett. p) Cost.

*La Corte dichiara **non fondata la questione di legittimità costituzionale** sollevata dal Governo in riferimento agli articoli 117, commi 2 e 4, e 122 Cost., in merito **agli articoli 1, 2 nonché i commi 6, 8 e 9 dell’art. 3 della l.r. n. 1/2002.***

I REGOLAMENTI

Per quanto riguarda i regolamenti si osserva, preliminarmente, che gli stessi sono stati tutti approvati dalla Giunta regionale, perché, a seguito dell'entrata in vigore della legge Costituzionale n. 1/99, tutte le Regioni hanno dato il via ai regolamenti di Giunta, tra l'altro indirizzate in tal senso da diversi atti ufficiali statali, quali un parere del Dipartimento degli Affari regionali del 15 marzo 2000, una direttiva dello stesso Dipartimento ai Commissari di Governo del 17 maggio 2000, ai quali erano seguiti numerosi rinvii da parte delle Commissioni di controllo di deliberazioni consiliari approvative di regolamenti per incompetenza dell'organo emanante. Questo stato di cose aveva rafforzato nelle Regioni la convinzione che, in attesa dell'approvazione dei nuovi statuti, fosse possibile con legge regionale prevedere un potere regolamentare della Giunta. Ciò perché si riteneva, non solo a livello regionale, ma anche statale, che l'abrogazione della riserva di potere regolamentare al Consiglio, disposta dal novellato art. 121 della Costituzione, potesse determinare l'immediata caducazione delle disposizioni statutarie che riproducevano tale riserva..

La sentenza della Corte costituzionale n. 313/2003, impone ora alle Regioni una inversione di rotta, pena la illegittimità, per contrasto con lo Statuto vigente, sia dei regolamenti di Giunta già emanati nel periodo necessario all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, che delle leggi regionali che fanno rinvio ad una potestà regolamentare dell'esecutivo. La Corte ha stabilito, infatti, che il nuovo art. 121, pur abrogando la riserva del potere regolamentare al Consiglio, non ne dispone direttamente il passaggio alla Giunta. Pertanto, secondo la Corte, la decisione relativa alla competenza ad emanare regolamenti è rimessa interamente ai nuovi statuti ma, nel frattempo, continuano ad applicarsi le riserve al Consiglio contenute nei vecchi statuti.

Anche al fine di evitare possibili ricorsi al TAR in sede di attuazione di regolamenti in odore di illegittimità per incompetenza dell'organo emanante, sarebbe urgente un intervento normativo che adeguasse la normativa regionale all'interpretazione della Corte con le seguenti finalità:

- *eliminare da tutte le leggi regionali promulgate successivamente al 6 gennaio 2000 le parole "Giunta regionale" quale organo competente ad emanare regolamenti con la parola "Regione" perché, comunque, in tal modo tutte le leggi regionali rimarrebbero valide qualunque scelta venisse successivamente fatta in sede di approvazione del nuovo Statuto;*
- *imporre alla Giunta di presentare al Consiglio per l'approvazione proposte di regolamento che vadano a sostituire quelli emanati. In tal modo, con un passaggio obbligato, verrebbero ad essere ricondotti in Consiglio i regolamenti già emanati dalla Giunta;*
- *salvare gli effetti già prodotti dai regolamenti emanati dall'organo esecutivo con una disposizione di diritto transitorio che in modo tale che i regolamenti già emanati continueranno ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti approvati dal Consiglio.*

*E' da segnalare che, nonostante la cennata sentenza, nel corso del 2003 sono stati approvati ancora dalla Giunta regionale ed emanati dal Presidente della Giunta **quattro regolamenti** dei quali **tre** di natura **prettamente esecutiva** (Reg. n. 1/2003 - "Regolamento reg. di modifica dell'art.38 del Reg. 13 novembre 2002, n.3 di attuazione della L.R. 20 luglio 2002, n.16 recante "Interventi a sostegno dell'economia"; Reg. n.3/ 2003 recante "Interventi a favore dell'area Valle Peligna- Alto Sangro" ai sensi dell'art.12 della L.R. 17 aprile 2003, n.7; Reg. n.4/2003 recante Interventi in favore delle aree interne" ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n.7) ed **uno di attuazione ed integrazione** il regolamento n. 2/2003 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 101 della L.R. 17 aprile 2003, n.7, concernente il fondo speciale antiusura e antirackett".*

Pur avendo natura di “interna corporis”, si segnalano due regolamenti interni approvati dal Consiglio regionale nel corso del 2003:

con deliberazione n. 104/4 del 22 luglio 2003 sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/3 del 9.2.1977.

In particolare sono stati modificati: l’art. 15 relativo alla composizione della Giunta per il regolamento, l’art. 16 relativo alle competenze della Giunta stessa; l’art. 26 relativo alle competenze delle Commissioni consiliari; l’art. 29 relativo alle Commissioni speciali; l’art. 85 relativo alla discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale. L’art. 113- Interrogazioni- è stato integrato con l’art. 113 bis che ha disciplinato le interrogazioni a risposta immediata – Question time-.

Con deliberazione del 29 marzo 2002, n.63/3 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 20 giugno 2003 contenente il “Regolamento di contabilità del Consiglio regionale” è stata data attuazione al disposto di cui al comma 5 dell’art. 3 della l.r. 18/2001- Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Di seguito, nella tabella n. 2, si riporta il dato numerico relativo ai regolamenti approvati dalla Giunta regionale nell’anno 2003, confrontato con quello relativo agli anni 2001 e 2002. Non ci sono rilevanti differenze tra il numero dei regolamenti adottati nel triennio considerato.

Tabella 2. REGOLAMENTI REGIONALI 2001 - 2003

ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003
5	5	4

**Commissione speciale per la definizione della proposta
di un nuovo Statuto.**

Il 30.12.2003, il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, la proposta del nuovo Statuto della Regione Abruzzo. Attualmente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2/2004, il testo è in fase di rielaborazione.

Infatti, la detta sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli dello Statuto della Regione Calabria che avevano previsto una deroga al principio del "simul stabunt simul cadunt" nonostante nella sostanza il Presidente (con il Vicepresidente della Giunta regionale) fosse "eletto a suffragio universale e diretto".

Per alcuni aspetti lo Statuto della Regione Abruzzo riproponeva le stesse scelte operate dal Consiglio Regionale della Calabria, e ciò ha imposto un approfondimento delle stesse.

Nel corso dell'anno 2003, la Commissione speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto ha tenuto n. 18 sedute.

La Commissione stessa in sede proponente, ha elaborato il progetto di legge "Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, comma 3^o, della Costituzione" successivamente approvato dal Consiglio nella seduta del 30.12.2003 con la legge regionale n. 5/2004.

La Commissione stessa ha altresì inviato al Consiglio il progetto di legge "Norme per l'elezione del Consiglio regionale" licenziato subito dopo l'approvazione in prima lettura dello Statuto; tale progetto, però, deve essere anch'esso rivisto a seguito della riformulazione del testo statutario essendo strettamente collegato alle scelte relative alla forma di governo.

PARTE SECONDA

La seconda parte del rapporto, dopo l'elenco cronologico delle leggi regionali e dei regolamenti approvati nell'anno 2003, contiene le schede identificative per ognuna delle ventotto leggi regionali con i seguenti dati:

il numero e titolo del progetto di legge

l'iniziativa

la commissione competente

le date comprese dalla presentazione alla pubblicazione

le osservazioni del Servizio legislativo

il recepimento della Commissione consiliare competente

i dati identificativi della legge regionale (numero, articoli, durata dell'iter, tecnica redazionale, tipologia della normazione)

gli emendamenti eventualmente presentati in Consiglio Regionale

le eventuali impugnative governative alla legge.

Infine, per una visione d'insieme, si riporta una scheda riassuntiva delle leggi regionali 2003 con tutti i dati identificativi.

LEGGI REGIONALI ANNO 2003

LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2003, n. 1:

Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche).

LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2003, n. 2:

Disposizione in materia di beni paesaggistici e ambientali (articoli 150 e 151 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2003, n. 3:

Adeguamento disposizioni normative in materia di edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2003, n. 4:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 maggio 1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo.

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2003, n. 5:

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 recante: “Interventi a sostegno dell’economia”.

LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2003, n. 6:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 settembre 1983, n. 61 recante: “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture” e abrogazione L.R. n. 10/1998.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, n. 8

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003. Bilancio pluriennale 2003 – 2005

LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2003, n. 9

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2003, n. 10

Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2003, n. 11

Norme in materia di Comunità montane

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2003, n. 12

Modifica alla L.R. 17.4.2003, n° 7 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale)

LEGGE REGIONALE SETTEMBRE 2003 n. 13

Abrogazione della L.R. 22.9.2000, n. 107 (Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio ambientale con riferimento all'installazione ed all'esercizio dei depositi di Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con capacità complessiva non superiore a 5 mc.)

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, n. 14

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 77/2001; 7/2003 e 8/2003

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, n. 15

Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, n. 16

Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, n. 17

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, n. 18

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, art. 67 (Viabilità: funzioni trasferite alle province).

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, n. 19

Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative.

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, n. 20

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2003, n. 21

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003: I° provvedimento di variazione.

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 22

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n. 15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari.

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 23

Modifiche ed integrazione dell'art. 33 della L.R. 29 giugno 1993, n. 26 e successive modificazioni recante: Norme in materia di organismi consortili.

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico.

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 25

Interventi nel settore dei trasporti.

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 26

Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 – Individuazione

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2003, n. 27

Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2003, n. 28

Istituzione del Polo per la lavorazione industriale del carbonio

REGOLAMENTI REGIONALI
ANNO 2003

REGOLAMENTO n. 1 del 15.1.2003:

Regolamento regionale di modifica dell'art. 38 del Reg. 13 novembre 2002, n. 3 di attuazione della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 recante “Interventi a sostegno dell'economia”.

REGOLAMENTO n. 2 del 2.10.2003:

Regolamento di attuazione dell'art. 101 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, concernente il fondo speciale antiusura e antiracket.

REGOLAMENTO n. 3 del 1.12.2003:

Regolamento relativo a “Interventi in favore dell'area Valle Peligna.Alto Sangro” ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

REGOLAMENTO n. 4 del 1.12.2003:

Regolamento relativo a “Interventi in favore delle aree interne” ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

Numero atto	374 / 2002
Titolo	Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n.60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)
Iniziativa	Cons. Antonio Menna ed altri
Commissione competente	V in materia di ECOLOGIA
Date:	
❖ Presentazione	29.10.2002
❖ Assegnazione	15.11.2002
❖ Licenziamento commissione	9.1.2003
❖ Approvazione Consiglio	21.1.2003
❖ Pubblicazione legge	21.2.2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) erronea citazione di norme; 2) utilizzo di verbo servile; 3) inesatta formulazione di disposizioni. 	GRADO : TOTALE	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>1 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg.115</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Provvedimento/modifica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	1 / 2003	ARTICOLI	4	DURATA ITER	gg.115	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	1 / 2003															
ARTICOLI	4															
DURATA ITER	gg.115															
TECNICA RED.LE	Novella															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi ad una presunta violazione della L.689/1981 in materia di sanzioni amministrative quale competenza esclusiva del legislatore statale.</p>	GRADO : NULLO	OSSERVAZIONI														

Numero atto	324 / 2002
Titolo	Disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali (artt.150 e 151 D.Lgs. 29.10.1999, n.490)
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	II in materia di BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI - URBANISTICA
Date:	
❖ Presentazione	21. 5. 2002
❖ Assegnazione	29. 5. 2002
❖ Licenziamento commissione	16. 1. 2003
❖ Approvazione Consiglio	21. 1. 2003
❖ Pubblicazione legge	21. 2. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnala la seguente irregolarità: 1)imprecisa formulazione dell'art.1.	GRADO : NULLO	NUMERO 2 / 2003 ARTICOLI 5 DURATA ITER gg. 276 TECNICA RED.LE Testo nuovo TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge di settore
		EMENDAMENTI IN AULA Nessuno
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.	GRADO :	OSSERVAZIONI

Numero atto	393 / 2003
Titolo	Adeguamento disposizioni normative in materia di edilizia residenziale
Iniziativa	Cons. Antonio Norante
Commissione competente	II in materia di EDILIZIA RESIDENZIALE
Date:	
❖ Presentazione	30. 1. 2003
❖ Assegnazione	30. 1. 2003
❖ Licenziamento commissione	13. 2. 2003
❖ Approvazione Consiglio	18. 2. 2003
❖ Pubblicazione legge	12. 3. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato le seguenti irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa:</p> <p>1)formulazione imprecisa del titolo del provvedimento;</p> <p>2)inesatta formulazione degli artt.1 e 2;</p> <p>3)articoli privi di rubriche.</p>	<p>GRADO : PARZIALE</p> <p>La Commissione si è adeguata alle segnalazioni di cui ai punti 1) e 3), ma non pienamente al quelle di cui al punto 2).</p>	<table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>3 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 41</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Provvedimento/modifica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	3 / 2003	ARTICOLI	3	DURATA ITER	gg. 41	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	3 / 2003															
ARTICOLI	3															
DURATA ITER	gg. 41															
TECNICA RED.LE	Novella															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla compatibilità con leggi statali e regionali, nonché problemi di fattibilità in particolare sotto il profilo finanziario.</p>	<p style="text-align: center;">GRADO: NULLO</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>														

Numero atto	383 / 2002
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.5.1994, n.32 recante "Nuove norme in materia di agriturismo"
Iniziativa	Cons. Maurizio Teodoro
Commissione competente	III in materia di AGRITURISMO
Date:	
❖ Presentazione	28.11.2002
❖ Assegnazione	4. 12. 2002
❖ Licenziamento commissione	6. 2. 2003
❖ Approvazione Consiglio	18. 2. 2003
❖ Pubblicazione legge	12. 3. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) inesatta formulazione di sostituzioni normative.</p>	GRADO : NULLO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>NUMERO</td> <td style="text-align: right;">4 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">gg.104</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Provvedimento/modifica</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Sono presentate proposte di emendamenti dai Cons. Sciarretta, Tancredi,, Di Stefano, Passeri, D'Alessandro, Di Masci e Teodoro agli artt.1e2, approvate con la prescritta maggioranza.</p>	NUMERO	4 / 2003	ARTICOLI	2	DURATA ITER	gg.104	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica
NUMERO	4 / 2003											
ARTICOLI	2											
DURATA ITER	gg.104											
TECNICA RED.LE	Novella											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica											
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal progetto di legge.</p>	GRADO : TOTALE	OSSERVAZIONI										

Numero atto	391 / 2003
Titolo	Modifiche, integrazione e rifinanziamento della L.R.20.7.2002, n.16 recante "Interventi a sostegno dell'economia"
Iniziativa	Consiglieri P. Tancredi e P. Di Nardo
Commissione competente	IV in materia di ECONOMIA (INTERVENTI A SOSTEGNO)
Date:	
❖ Presentazione	22. 1. 2003
❖ Assegnazione	30. 1. 2003
❖ Licenziamento commissione	27. 2. 2003
❖ Approvazione Consiglio	11. 3. 2003
❖ Pubblicazione legge	4. 4. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mancanza di rubriche; 2) inesatta formulazione delle modifiche con suggerimento da parte del Servizio di una formula <i>standard</i> per la sostituzione dei commi. 	<p>GRADO: PARZIALE</p> <p>La Commissione si è adeguata alle segnalazioni di cui al punto 1), ma non pienamente a quelle di cui al punto 2).</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>5 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 72</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Provvedimento/modifica</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Sono presentate proposte di emendamenti a firma dei Cons. Orlando, Di Masci e Lapenna agli artt.1, 2, 3, 4 e 5, ma respinte con votazioni a scrutinio segreto.</p>	NUMERO	5 / 2003	ARTICOLI	7	DURATA ITER	gg. 72	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica
NUMERO	5 / 2003											
ARTICOLI	7											
DURATA ITER	gg. 72											
TECNICA RED.LE	Novella											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica											
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni particolari al riguardo.</p>	<p><i>GRADO:</i></p>	<p>OSSERVAZIONI</p>										

Numero atto	396 / 2003
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.9.1983, n.61 recante: "Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture" e abrogazione L.R. 10/1998
Iniziativa	Cons. Pasquale Di Nardo
Commissione competente	IV in materia di TRASPORTI (FUNIVIE)
Date:	
❖ Presentazione	7. 2. 2003
❖ Assegnazione	11. 2. 2003
❖ Licenziamento	26. 2. 2003
commissione	
❖ Approvazione Consiglio	18. 3. 2003
❖ Pubblicazione legge	16. 4. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE												
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa:</p> <p>1)titolo muto e impreciso; 2)inesatta indicazione delle partizioni interne all'articolo.</p>	<p>GRADO: PARZIALE</p> <p>La Commissione si è adeguata alla segnalazione di cui al punto 2), ma, quanto al punto 1) relativo al titolo, solo in parte: il titolo non è più muto, ma continua a contenere il termine "integrazioni" anziché semplicemente quello di "modifiche".</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>6 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 68</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Provvedimento/modifica</td> </tr> <tr> <td>EMENDAMENTI IN AULA</td> <td>Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	6 / 2003	ARTICOLI	3	DURATA ITER	gg. 68	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica	EMENDAMENTI IN AULA	Nessuno
NUMERO	6 / 2003													
ARTICOLI	3													
DURATA ITER	gg. 68													
TECNICA RED.LE	Novella													
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica													
EMENDAMENTI IN AULA	Nessuno													
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.</p>	<p><i>GRADO</i></p>	<p>OSSERVAZIONI</p>												

Numero atto	387 / 2002
Titolo	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2003)
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	I LEGGE FINANZIARIA
Date:	
❖ Presentazione	17. 12. 2002
❖ Assegnazione	17. 12. 2002
❖ Licenziamento commissione	7. 4. 2003
❖ Approvazione Consiglio	8. 4. 2003
❖ Pubblicazione legge	30. 4. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mancanza di rubrica in alcuni articoli; 2) presenza delle espressioni “<i>precedente</i>” e “<i>successivo</i>” nei riferimenti normativi interni; 3) utilizzo dei verbi al futuro anziché al presente; 4) erronea formulazione di alcuni articoli dei quali il Servizio propone una riscrittura accompagnata da considerazioni esplicative. 	GRADO : NULLO	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>7 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 134</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge finanziaria</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>Sono presentate proposte di emendamenti dai Cons. Di Nardo P., Tancredi , Di Marcantonio all’art.81, dai Cons. Palmerio e Di Sabatino all’art.94, dai Cons. Melilla ed altri all’art.103: tutte approvate.</p>	NUMERO	7 / 2003	ARTICOLI	108	DURATA ITER	gg. 134	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge finanziaria
NUMERO	7 / 2003											
ARTICOLI	108											
DURATA ITER	gg. 134											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge finanziaria											
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla fattibilità di alcune disposizioni, nonché alla consistente presenza nell’articolato di “<i>norme intruse</i>”.</p>	<i>GRADO : NULLO</i>	OSSERVAZIONI										

Numero atto	388 / 2002
Titolo	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003. Bilancio pluriennale 2003-2005
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	I BILANCIO
Date:	
❖ Presentazione	17. 12. 2002
❖ Assegnazione	17. 12. 2002
❖ Licenziamento commissione	7. 4. 2003
❖ Approvazione Consiglio	8. 4. 2003
❖ Pubblicazione legge	30. 4. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1) utilizzo di espressioni come “precedente” e “successivo” nei riferimenti normativi interni 2) indicazione dei commi con numeri ordinali anziché cardinali; 3) presenza di verbi al tempo futuro anziché presente; 4) utilizzo di verbi servili.	GRADO . NULLO	NUMERO 8 / 2003 ARTICOLI 35 DURATA ITER gg. 134 TECNICA RED.LE Legge di bilancio TIPOLOGIA NORMAZIONE Legge ordinaria
		EMENDAMENTI IN AULA Nessuno
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.	<i>GRADO</i>	OSSERVAZIONI

Numero atto	252 / 2001
Titolo	Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo
Iniziativa	Cons. Eugenio Spadano ed altri
Commissione competente	V in materia di SPORT
Date:	
❖ Presentazione	6. 11. 2001
❖ Assegnazione	8. 11. 2001
❖ Licenziamento commissione	29. 5. 2003
❖ Approvazione Consiglio	17. 6. 2003
❖ Pubblicazione legge	25. 7. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>Il testo inizialmente presentato (ritenuto in prima istanza inammissibile dal Servizio per contrasto con la Cost., come sotto evidenziato) è stato emendato, su incarico del proponente, dallo stesso Servizio.</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>9 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 626</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Sono presentate proposte di emendamenti dai Cons. Spadano ed altri, agli artt. 2 e 3, approvate con la prescritta maggioranza.</p>	NUMERO	9 / 2003	ARTICOLI	4	DURATA ITER	gg. 626	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore
NUMERO	9 / 2003											
ARTICOLI	4											
DURATA ITER	gg. 626											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore											
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi alla inammissibilità del p.d.l. in quanto in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost.</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>										

Numero atto	382 / 2002
Titolo	Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	III in materia di CACCIA
Date:	
❖ Presentazione	15. 11. 2002
❖ Assegnazione	21. 11. 2002
❖ Licenziamento commissione	29. 5. 2003
❖ Approvazione Consiglio	17. 6. 2003
❖ Pubblicazione legge	25. 7. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato le seguenti irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa:</p> <p>1)utilizzo della parola “<i>successivo</i>” nel riferimento ad un articolo interno all’atto normativo;</p> <p>2)utilizzo dei trattini in luogo delle lettere per contrassegnare le partizioni interne al comma;</p> <p>3)abrogazione di legge regionale già abrogata.</p>	<p>GRADO : NULLO</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>10 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 252</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA</p> <p>E’ presentata una proposta di emendamento all’art.6 dai Cons. Sciarretta, Di Carlo, Di Nardo P. e Di Nardo R., approvata con la prescritta maggioranza.</p>	NUMERO	10 / 2003	ARTICOLI	8	DURATA ITER	gg. 252	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore
NUMERO	10 / 2003											
ARTICOLI	8											
DURATA ITER	gg. 252											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore											
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Sono stati segnalati aspetti relativi al coordinamento e alla compatibilità del testo in oggetto con la preesistente normativa regionale, nonché alla imprecisa formulazione della norma finanziaria.</p>	<p>GRADO : PARZIALE</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>										

Numero atto	326 / 2002
Titolo	Norme in materia di Comunità montane
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	II in materia di COMUNITA' MONTANE (ENTI LOCALI)
Date:	
❖ Presentazione	29. 5. 2002
❖ Assegnazione	6. 6. 2002
❖ Licenziamento commissione	26. 6. 2003
❖ Approvazione Consiglio	22. 7. 2003
❖ Pubblicazione legge	27. 8. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>Il Servizio non ha effettuato osservazioni al riguardo, poichè già sollevate dal Servizio legislativo della Giunta regionale.</p>	<p>GRADO :</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>11 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 455</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	11 / 2003	ARTICOLI	21	DURATA ITER	gg. 455	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	11 / 2003															
ARTICOLI	21															
DURATA ITER	gg. 455															
TECNICA RED.LE	Testo nuovo															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.</p>	<p><i>GRADO :</i></p>	<p>OSSERVAZIONI: il Consiglio dei Ministri, in data 22. 10. 2003, ha promosso ricorso alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 9, comma 2 della presente legge regionale.</p>														

Numero atto	436 / 2003
Titolo	Modifica alla L.R.17.4.2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale)
Iniziativa	Cons. Di Stefano, Palmerio, Fanfani, Di Nardo P.
Commissione competente	I LEGGE FINANZIARIA (MODIFICA)
Date:	
❖ Presentazione	15. 7. 2003
❖ Assegnazione	23. 7. 2003
❖ Licenziamento commissione	30. 7. 2003
❖ Approvazione Consiglio	30. 7. 2003
❖ Pubblicazione legge	27. 8. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING Non sono state fatte segnalazioni al riguardo. *	GRADO :	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>12 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 43</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di bilancio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	12 / 2003	ARTICOLI	4	DURATA ITER	gg. 43	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	12 / 2003															
ARTICOLI	4															
DURATA ITER	gg. 43															
TECNICA RED.LE	Novella															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni al riguardo. *	GRADO :	OSSERVAZIONI														
* Non è stato predisposto da parte del Servizio il fascicolo di documentazione perché il p.d.l. è andato direttamente in Commissione e, quindi, in Consiglio.																

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

Numero atto	358 / 2002
Titolo	Abrogazione della L.R. 22.9.200, n. 107 (Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio ambientale con riferimento all'installazione ed all'esercizio dei depositi di Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con capacità complessiva non superiore a 5 mc.)
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	II in materia di AMBIENTE
Date:	
❖ Presentazione	5. 8. 2002
❖ Assegnazione	5. 9. 2002
❖ Licenziamento commissione	P.d.l. iscritto all'O.d.g. del Consiglio senza relazione della competente Commissione consiliare.
❖ Approvazione Consiglio	10. 9. 2003
❖ Pubblicazione legge	8. 10. 2003

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING Non sono state fatte segnalazioni al riguardo. *	GRADO :	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>13 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 429</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Provvedimento/modifica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	13 / 2003	ARTICOLI	2	DURATA ITER	gg. 429	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	13 / 2003															
ARTICOLI	2															
DURATA ITER	gg. 429															
TECNICA RED.LE	Novella															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni al riguardo. *	GRADO :	OSSERVAZIONI														
* Non è stato predisposto da parte del Servizio il fascicolo di documentazione, perché il p.d.l. è andato direttamente in Consiglio.																

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

Numero atto	438 / 2003
Titolo	Modifiche ed integrazioni alle LL.RR.77/2001;7/2003 e 8/2003
Iniziativa	Cons. Giustino Di Marcantonio
Commissione competente	I LEGGE FINANZIARIA (MODIFICA)
Date:	
❖ Presentazione	30. 7. 2003
❖ Assegnazione	8. 8. 2003
❖ Licenziamento commissione	1. 10. 2003
❖ Approvazione Consiglio	15. 10. 2003
❖ Pubblicazione legge	5. 11. 2003

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato una imprecisa formulazione della modifica normativa. E' stata proposta al riguardo una riformulazione del testo.</p>	<p>GRADO : NULLO</p>	<table border="0"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>14 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 98</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di bilancio</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Sono stati proposti articoli aggiuntivi dai Cons. Lombardi, Di Nardo P., Romanelli, Felli, Passeri e Tancredi (art.2); Di Marcantonio e Tancredi (art.3). Approvati con la prescritta maggioranza.</p>	NUMERO	14 / 2003	ARTICOLI	4	DURATA ITER	gg. 98	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio
NUMERO	14 / 2003											
ARTICOLI	4											
DURATA ITER	gg. 98											
TECNICA RED.LE	Novella											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio											
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.</p>	<p><i>GRADO</i> :</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>										

Numero atto	423 / 2003
Titolo	Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	III in materia di AGRICOLTURA
Date:	
❖ Presentazione	16. 5. 2003
❖ Assegnazione	29. 5. 2003
❖ Licenziamento commissione	Il presente pdl è stato iscritto all'odg del Cons. reg. senza la relazione della competente Commissione, ai sensi dell'art.62, co.4, Reg. Cons.
❖ Approvazione Consiglio	15. 10. 2003
❖ Pubblicazione legge	7. 11. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.	GRADO :	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>15 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 175</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	NUMERO	15 / 2003	ARTICOLI	9	DURATA ITER	gg. 175	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore
NUMERO	15 / 2003											
ARTICOLI	9											
DURATA ITER	gg. 175											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore											
		EMENDAMENTI IN AULA Nessuno										
b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.	<i>GRADO :</i>	OSSERVAZIONI										

Numero atto	365 / 2002
Titolo	Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.
Iniziativa	Giunta Regionale
Commissione competente	IV in materia di TURISMO
Date:	
❖ Presentazione	16. 9. 2002
❖ Assegnazione	25. 9. 2002
❖ Licenziamento commissione	8. 10. 2003
❖ Approvazione Consiglio	15. 10. 2003
❖ Pubblicazione legge	7. 11. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING Non sono state fatte segnalazioni particolari al riguardo, fatta eccezione per un piccolo errore materiale. Viene fatto rinvio alla scheda compilata dal Servizio legislativo della Giunta Regionale alla quale quest'ultima si è adeguata.</p>	<p>GRADO :</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>16 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 417</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA Sono presentate proposte di emendamenti agli artt.2,4,7,12,14,17,23, nonché alle tabelle allegate. Quasi tutte approvate.</p>	NUMERO	16 / 2003	ARTICOLI	25	DURATA ITER	gg. 417	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore
NUMERO	16 / 2003											
ARTICOLI	25											
DURATA ITER	gg. 417											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore											
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.</p>	<p><i>GRADO :</i></p>	<p>OSSERVAZIONI</p>										

Numero atto	416 / 2003
Titolo	Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio
Iniziativa	Cons. Marco Fanfani
Commissione competente	I in materia di AFFARI GENERALI-PROFESSIONI
Date:	
❖ Presentazione	7. 5. 2003
❖ Assegnazione	8. 5. 2003
❖ Licenziamento commissione	1. 10. 2003
❖ Approvazione Consiglio	4. 11. 2003
❖ Pubblicazione legge	5. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1) mancata suddivisione in commi di alcuni articoli;</p> <p>2) utilizzo di un verbo al tempo futuro;</p> <p>3) per chiarezza espositiva, viene proposta la riscrittura del testo.</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>17 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 212</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA: presentati dai Cons. Fanfani, Sisti e Lombardi agli artt. 2 e 3 e abrogazione dell'art.4. Approvati con la prescritta maggioranza.</p>	NUMERO	17 / 2003	ARTICOLI	7	DURATA ITER	gg. 212	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore
NUMERO	17 / 2003											
ARTICOLI	7											
DURATA ITER	gg. 212											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore											
<p>b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>E' stata segnalata:</p> <p>1) la necessità di chiarire che la mancata iscrizione al registro regionale non può precludere l'esercizio dell'attività stessa;</p> <p>2) l'opportunità di individuare la struttura regionale preposta alla tenuta del registro nella Direzione attività produttive</p>	<p>GRADO : TOTALE *</p> <p>* Tali segnalazioni, sebbene pienamente recepite in Commissione, sono state, poi, disattese in Aula.</p>	<p>OSSERVAZIONI : in data 21 gennaio 2004 è stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri ricorso dinanzi la Corte Cost. per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale legge per violazione dell'art. 117, comma 1, comma 2 lett. l) e comma 3, Cost.</p>										

Numero atto	421 / 2003
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.3.1999, n.11, art.67 (Viabilità: funzioni trasferite alle province)
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	II in materia di GOVERNO DEL TERRITORIO (ENTI LOCALI)
Date:	
❖ Presentazione	13. 5. 2003
❖ Assegnazione	29. 5. 2003
❖ Licenziamento commissione	9. 10. 2003
❖ Approvazione Consiglio	4. 11. 2003
❖ Pubblicazione legge	5. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>a) REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)titolo muto; 2)articoli privi di rubrica; 3)commi non numerati; 4)assenza di un opportuno rinvio normativo; 5)mancata formulazione del testo relativo all'urgenza. Viene proposta la riformulazione dell'articolato in base alle segnalazioni fatte.</p>	GRADO : TOTALE	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>18 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 206</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Provvedimento/modifica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	18 / 2003	ARTICOLI	3	DURATA ITER	gg. 206	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	18 / 2003															
ARTICOLI	3															
DURATA ITER	gg. 206															
TECNICA RED.LE	Novella															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
<p>b) ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.</p>	<i>GRADO</i> :	OSSERVAZIONI														

Numero atto	432 / 2003
Titolo	Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di FORMAZIONE PROFESSIONALE
Date:	
❖ Presentazione	25. 6. 2003
❖ Assegnazione	15. 7. 2003
❖ Licenziamento commissione	22. 10. 2003
❖ Approvazione Consiglio	4. 11. 2003
❖ Pubblicazione legge	5. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
a)REGOLE FORMALI DI DRAFTING Non sono state fatte segnalazioni *	GRADO :	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>19 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 163</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	19 / 2003	ARTICOLI	8	DURATA ITER	gg. 163	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	19 / 2003															
ARTICOLI	8															
DURATA ITER	gg. 163															
TECNICA RED.LE	Testo nuovo															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
b)ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni * * Non è stato predisposto da parte del Servizio il fascicolo di documentazione perché il p.d.l. è andato direttamente in Commissione e, quindi, in Consiglio.	GRADO :	OSSERVAZIONI														

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

Numero atto	443 / 2003
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.4.2003, n.7 (Legge finanziaria regionale 2003)
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I LEGGE FINANZIARIA (MODIFICA)
Date:	
Presentazione	22. 9. 2003
Assegnazione	24. 9. 2003
Licenziamento commissione	30. 10. 2003
Approvazione Consiglio	4. 11. 2003
Pubblicazione legge	5. 12. 2003

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
<p>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità:</p> <p>1)rubriche “mute” in alcuni articoli;</p> <p>2)alcuni articoli privi di rubriche;</p> <p>3)all’art.5 del p.d.l. parole prive di contenuto normativo, che sarebbe preferibile omettere;</p> <p>4)opportunità di modificare distinte legge regionali con articoli specifici anziché con articolo unico.</p> <p>Si propone la riformulazione del testo alla luce delle segnalazioni effettuate.</p>	<p>GRADO : NULLO</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>20 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>1 da 46 commi.</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 74</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di bilancio</td> </tr> </table> <p>EMENDAMENTI IN AULA: proposta di emendamenti concordata in sede di Conferenza dei capigruppo, approvata a maggioranza statutaria.</p>	NUMERO	20 / 2003	ARTICOLI	1 da 46 commi.	DURATA ITER	gg. 74	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio
NUMERO	20 / 2003											
ARTICOLI	1 da 46 commi.											
DURATA ITER	gg. 74											
TECNICA RED.LE	Novella											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio											
<p>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA’</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.</p>	<p>GRADO :</p>	<p>OSSERVAZIONI:</p> <p>in data 10 febbraio 2004 è stato depositato ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 commi 6, 7 e 18 della legge in oggetto, per violazione degli artt. 97 e 81 Cost.</p>										

Numero atto	444 / 2003
Titolo	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003: I° provvedimento di variazione.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	I BILANCIO (VARIAZIONE)
Date:	
Presentazione	22. 9. 2003
Assegnazione	24. 9. 2003
Licenziamento commissione	30. 10. 2003
Approvazione Consiglio	4. 11. 2003
Pubblicazione legge	5. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)mancanza di numerazione dei commi; 2)mancato inserimento nel titolo degli estremi della legge regionale da modificare; 3)alcuni errori materiali.	GRADO : PARZIALE La Commissione si è adeguata alla segnalazione di cui al punto 1), solo in parte a quella di cui al punto 3); non si è adeguata alla segnalazione n.2).	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">NUMERO</td> <td>21 / 2003</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ARTICOLI</td> <td>1 con allegati</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DURATA ITER</td> <td>gg. 74</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di bilancio</td> </tr> </table>	NUMERO	21 / 2003	ARTICOLI	1 con allegati	DURATA ITER	gg. 74	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio
NUMERO	21 / 2003											
ARTICOLI	1 con allegati											
DURATA ITER	gg. 74											
TECNICA RED.LE	Novella											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di bilancio											
ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.	GRADO :	EMENDAMENTI IN AULA Emendamenti agli allegati recepiti senza osservazioni.										
		OSSERVAZIONI										

Numero atto	385 / 2002
Titolo	Modifiche e integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n.15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari.
Iniziativa	Cons. Pagano, Pezzopane, Menna Ginoble.
Commissione competente	I in materia di AFFARI GENERALI
Date:	
Presentazione	5. 12. 2002
Assegnazione	17. 12. 2002
Licenziamento commissione	P.d.l. iscritto all'o.d.g. del Consiglio senza relazione della Commissione consiliare, ai sensi dell'art.62, quarto comma del Reg. del Consiglio.
Approvazione Consiglio	25. 11. 2003
Pubblicazione legge	31. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La prima lettura del testo ha evidenziato alcune irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa quali la mancanza di rubriche negli articoli e i commi non numerati. Successivamente, l'intero p.d.l. è stato riscritto dal Servizio, su richiesta della Commissione competente, in seguito ad una nota formulata al riguardo dalla Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale.</p>	<p>GRADO : NULLO *</p> <p>* In questo caso il grado di recepimento è riferito al testo finale approvato dall'Aula, in quanto il p.d.l. in esame è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione della Commissione, ai sensi dell'art.62, quarto comma, del Regolamento del Consiglio.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">NUMERO</td> <td style="text-align: right;">22 / 2003</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ARTICOLI</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DURATA ITER</td> <td style="text-align: right;">gg. 391</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TECNICA RED.LE</td> <td style="text-align: right;">Novella</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td style="text-align: right;">Provvedimento/modifica</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proposta di emendamento presentata dai Cons. D'Orazio, Di Nardo R. e Romanelli: respinta ai voti con procedimento palese.</td> </tr> </table>	NUMERO	22 / 2003	ARTICOLI	9	DURATA ITER	gg. 391	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica	EMENDAMENTI IN AULA		Proposta di emendamento presentata dai Cons. D'Orazio, Di Nardo R. e Romanelli: respinta ai voti con procedimento palese.	
NUMERO	22 / 2003															
ARTICOLI	9															
DURATA ITER	gg. 391															
TECNICA RED.LE	Novella															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica															
EMENDAMENTI IN AULA																
Proposta di emendamento presentata dai Cons. D'Orazio, Di Nardo R. e Romanelli: respinta ai voti con procedimento palese.																
<p>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte segnalazioni al riguardo.</p>	<p>GRADO :</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p>														

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

Numero atto	451 / 2003
Titolo	Modifica ed integrazione dell'art. 33 della L.R. 29 giugno 1993, n.26 e successive modificazioni recante: Norme in materia di organismi consortili.
Iniziativa	Cons. Menna
Commissione competente	II in materia di AFFARI GENERALI (ENTI LOCALI)
Date:	
Presentazione	22. 10. 2003
Assegnazione	23. 10. 2003
Licenziamento commissione	20. 11. 2003
Approvazione Consiglio	25. 11. 2003
Pubblicazione legge	31. 12. 2003

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)opportunità di riformulare il testo proposto nella forma di interpretazione autentica; 2)opportunità di omettere il terzo comma dell'art.1 dal testo del p.d.l. in quanto privo di contenuto normativo.	GRADO : PARZIALE La Commissione si è adeguata alla segnalazione di cui al punto 2), ma non a quella di cui al punto 1).	NUMERO 23 / 2003 ARTICOLI 2 DURATA ITER gg. 70 TECNICA RED.LE Novella TIPOLOGIA NORMAZIONE Provvedimento/modifica
		EMENDAMENTI IN AULA Nessuno
ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte segnalazioni particolari al riguardo.	GRADO :	OSSERVAZIONI

Numero atto	235 / 2001
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n.1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di TURISMO - PROFESSIONI
Date:	
Presentazione	12. 10. 2001
Assegnazione	18. 10. 2001
Licenziamento commissione	19. 11. 2003
Approvazione Consiglio	25. 11. 2003
Pubblicazione legge	31. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>La lettura del testo ha suggerito la riformulazione, per chiarezza espositiva, del solo art. 1 del p.d.l.</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>24 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 810</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Novella</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Provvedimento/modifica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	24 / 2003	ARTICOLI	17	DURATA ITER	gg. 810	TECNICA RED.LE	Novella	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	24 / 2003															
ARTICOLI	17															
DURATA ITER	gg. 810															
TECNICA RED.LE	Novella															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Provvedimento/modifica															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
<p>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>E' stato segnalato, in particolare, che la necessità di modificare ed integrare la L.R.1/1998 è stata determinata dall'esigenza di adeguare la normativa regionale alla sent. Corte Cost. n.339/2001 che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art.41 Cost., le disposizioni della legge regionale che presupponevano una nozione non unitaria delle agenzie di viaggio, limitando, così, la libertà d'impresa.</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>														

Numero atto	390 / 2003
Titolo	Interventi nel settore dei trasporti.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	IV in materia di TRASPORTI
Date:	
Presentazione	3. 1. 2003
Assegnazione	8. 1. 2003
Licenziamento commissione	19. 11. 2003
Approvazione Consiglio	25. 11. 2003
Pubblicazione legge	31. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)utilizzo di termini poco precisi; 2)incompleta prima citazione di una legge; 3)utilizzo della parola “precedente” nei riferimenti interni; 4)mancata numerazione del comma unico in alcuni articoli; 5)utilizzo di forme verbali al tempo futuro.	GRADO : NULLO	<table> <tr> <td>NUMERO</td> <td>25 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 362</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	NUMERO	25 / 2003	ARTICOLI	8	DURATA ITER	gg. 362	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore
NUMERO	25 / 2003											
ARTICOLI	8											
DURATA ITER	gg. 362											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore											
ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte particolari segnalazioni al riguardo.	GRADO :	<table> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nessuno</td> </tr> </table>	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno							
EMENDAMENTI IN AULA												
Nessuno												
		OSSERVAZIONI										

Numero atto	440 / 2003
Titolo	Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs.31.3.1998, n.112 – Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	II in materia di AMBIENTE - ENTI LOCALI
Date:	
Presentazione	19. 8. 2003
Assegnazione	9. 9. 2003
Licenziamento commissione	6. 11. 2003
Approvazione Consiglio	25. 11. 2003
Pubblicazione legge	31. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE
REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)titolo incompleto riguardo all'oggetto della modifica; 2)utilizzo della parola "precedente" nei riferimenti interni; 3)per chiarezza espositiva, viene proposta una riformulazione del testo.	GRADO : NULLO	NUMERO 26 / 2003 ARTICOLI 2 DURATA ITER gg. 134 TECNICA RED.LE Novella TIPOLOGIA NORMAZIONE Provvedimento/modifica EMENDAMENTI IN AULA Nessuno
ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte particolari segnalazioni al riguardo.	GRADO :	OSSERVAZIONI

Numero atto	435 / 2003
Titolo	Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo.
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	V in materia di SANITA'
Date:	
Presentazione	10. 7. 2003
Assegnazione	21. 7. 2003
Licenziamento commissione	2. 12. 2003
Approvazione Consiglio	9. 12. 2003
Pubblicazione legge	31. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE										
REGOLE FORMALI DI DRAFTING La lettura del testo ha evidenziato irregolarità rispetto alle regole di tecnica legislativa. In particolare si segnalano le seguenti irregolarità: 1)inesatta citazione di norme; 2)periodi non brevi; 3)viene suggerito l'inserimento di una "clausola valutativa"; 4)per chiarezza espositiva, viene proposta una riformulazione del testo.	GRADO : TOTALE	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>27 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 174</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> </table>	NUMERO	27 / 2003	ARTICOLI	5	DURATA ITER	gg. 174	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore
NUMERO	27 / 2003											
ARTICOLI	5											
DURATA ITER	gg. 174											
TECNICA RED.LE	Testo nuovo											
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore											
ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA' Non sono state fatte particolari segnalazioni al riguardo.	GRADO :	EMENDAMENTI IN AULA Proposta di emendamento presentata dai Cons. Di Stanislao, Spadano e Orlando all'art.3 commi 2 e 3, approvata con la prescritta maggioranza.										
		OSSERVAZIONI										

Numero atto	452 / 2003
Titolo	Istituzione del Polo per la lavorazione industriale del carbonio
Iniziativa	Cons. Di Stanislao
Commissione competente	IV in materia di INDUSTRIA
Date:	
Presentazione	23. 10. 2003
Assegnazione	6. 11. 2003
Licenziamento commissione	3. 12. 2003
Approvazione Consiglio	9. 12. 2003
Pubblicazione legge	31. 12. 2003

Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi



Servizio Legislativo

OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO LEGIS.VO	RECEPIMENTO DELLA COMMISSIONE	LEGGE REGIONALE														
<p>REGOLE FORMALI DI DRAFTING</p> <p>Il p.d.l., dal punto di vista del rispetto delle regole di tecnica normativa, non dà luogo ad alcuna osservazione. *</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<table border="1"> <tr> <td>NUMERO</td> <td>28 / 2003</td> </tr> <tr> <td>ARTICOLI</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>DURATA ITER</td> <td>gg. 69</td> </tr> <tr> <td>TECNICA RED.LE</td> <td>Testo nuovo</td> </tr> <tr> <td>TIPOLOGIA NORMAZIONE</td> <td>Legge di settore</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">EMENDAMENTI IN AULA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nessuno</td> </tr> </table>	NUMERO	28 / 2003	ARTICOLI	6	DURATA ITER	gg. 69	TECNICA RED.LE	Testo nuovo	TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore	EMENDAMENTI IN AULA		Nessuno	
NUMERO	28 / 2003															
ARTICOLI	6															
DURATA ITER	gg. 69															
TECNICA RED.LE	Testo nuovo															
TIPOLOGIA NORMAZIONE	Legge di settore															
EMENDAMENTI IN AULA																
Nessuno																
<p>ANALISI TECNICO NORMATIVA ED ASPETTI DI FATTIBILITA'</p> <p>Non sono state fatte particolari segnalazioni al riguardo.</p> <p>* Il Servizio ha collaborato con il Proponente nella fase di stesura del testo normativo.</p>	<p>GRADO : TOTALE</p>	<p>OSSERVAZIONI</p>														

Tabella riassuntiva delle leggi regionali anno 2003											
L. R.	PdIL	TIPO	INIZ.	COMM.	MATERIA	N.ARTT.	N.CO.	DURATA ITER	PUBBL. BURA	DRAFT. FORM.	FATTIB.
1 / 2003	374/02	Novella	CONS.	V	Scarichi, acque reflue	4	6	gg. 115	21. 2. 2003	TOTALE	NULLO
2 / 2003	369/02	Testo nuovo	CONS.	II	Ambiente	5	14	gg. 276	21. 2. 2003	NULLO	-----
3 / 2003	393/03	Novella	CONS.	II	Edilizia residenziale	3	5	gg. 41	12. 3. 2003	PARZIALE	NULLO
4 / 2003	383/02	Novella	CONS.	III	Agriturismo	2	3	gg. 104	12. 3. 2003	NULLO	TOTALE
5 / 2003	391/03	Novella	CONS.	IV	Economia	7	15	gg. 72	4. 4. 2003	PARZIALE	-----
6 / 2003	396/03	Novella	CONS.	IV	Trasporti	3	3	gg. 68	16. 4. 2003	PARZIALE	-----
7 / 2003	387/02	L.finanziaria	G. R.	I	Legge finanziaria	108	300	gg. 134	30. 4. 2003	NULLO	NULLO
8 / 2003	388/02	Bilancio	G. R.	I	Bilancio	37	85	gg. 134	30. 4. 2003	NULLO	-----
9 / 2003	352/01	Testo nuovo	CONS.	V	Sport	4	8	gg. 626	25. 7. 2003	TOTALE	TOTALE
10 / 2003	382/02	Testo nuovo	G. R.	III	Caccia	8	17	gg. 252	25. 7. 2003	NULLO	PARZIALE
11 / 2003	326/02	Testo nuovo	G. R.	II	Comunità montane	21	74	gg. 455	27. 8. 2003	-----	-----
12 / 2003	436/03	Novella	CONS.	I	L. fin. (modifica)	4	---	gg. 43	27. 8. 2003	-----	-----
13 / 2003	358/02	Novella	G. R.	II	Governo del territorio	2	---	gg. 429	8. 10. 2003	-----	-----
14 / 2003	438/03	Novella	CONS.	I	L. fin. (modifica)	4	---	gg. 98	5. 11. 2003	NULLO	-----
15 / 2003	423/03	Testo nuovo	G. R.	III	Agricoltura	9	20	gg. 175	7. 11. 2003	-----	-----
16 / 2003	365/02	Testo nuovo	G. R.	IV	Turismo	25	105	gg. 417	7. 11. 2003	-----	-----
17 / 2003	416/03	Testo nuovo	CONS.	I	Aff. Gen.-Professioni	7	20	gg. 212	5. 12. 2003	TOTALE	TOTALE
18 / 2003	421/03	Novella	G. R.	II	Governo del territorio	3	3	gg. 216	5. 12. 2003	TOTALE	-----
19 / 2003	432/03	Testo nuovo	G. R.	IV	Formaz. Profession.	8	23	gg. 163	5. 12. 2003	-----	-----
20 / 2003	443/03	Novella	G. R.	I	L. fin. (modifica)	1	46	gg. 74	5. 12. 2003	NULLO	-----
21 / 2003	444/03	Novella	G. R.	I	Bilancio (variaz.)	1	16	gg. 74	5. 12. 2003	PARZIALE	-----
22 /	385/02	Novella	CONS.	I	Affari generali	9	---	gg. 391	31. 12. 2003	NULLO	-----

Tabella riassuntiva delle leggi regionali anno 2003

L. R.	PdIL	TIPO	INIZ.	COMM.	MATERIA	N.ARTT.	N.CO.	DURATA ITER	PUBBL. BURA	DRAFT. FORM.	FATTIB.
2003											
23 / 2003	451/03	Novella	CONS.	II	Affari generali	2	---	gg. 70	31. 12. 2003	PARZIALE	-----
24 / 2003	235/01	Novella	G. R.	IV	Turismo	17	26	gg. 810	31. 12. 2003	TOTALE	TOTALE
25 / 2003	390/03	Testo nuovo	G. R.	IV	Trasporti	8	15	gg. 362	31. 12. 2003	NULLO	-----
26 / 2003	440/03	Novella	G. R.	II	Ambiente	2	2	gg. 134	31. 12. 2003	NULLO	-----
27 / 2003	435/03	Testo nuovo	G. R.	V	Sanità	5	15	gg. 174	31. 12. 2003	TOTALE	-----
28 / 2003	452/03	Testo nuovo	CONS.	IV	Industria	6	13	gg. 69	31. 12. 2003	TOTALE	TOTALE

<i>LEGGI APPROVATE</i>	n. 28	
di iniziativa della GIUNTA	n. 15	54%
di iniziativa del CONSIGLIO	n. 13	46%

<i>TECNICA REDAZIONALE</i>		
Testo nuovo	n. 12	46%
Novella	n. 154	54%

COMMISSIONI COMPETENTI		
I	8	28%
II	7	25%
III	3	11%
IV	7	25%
V	3	11%

RISCONTRO SEGNALAZ. DI DRAFTING FORMALE		
TOTALE	7	25%
PARZIALE	5	18%
NULLO	10	36%
SENZA SEGNALAZIONI	6	21%

RISCONTRO SEGNALAZ. DI ATN e FATTIBILITA'		
TOTALE	5	18%
PARZIALE	1	3%
NULLO	3	11%
SENZA SEGNALAZIONI	19	68%

Il rapporto è stato coordinato dalla Dott.ssa Giovanna Colangelo, Dirigente del Servizio Legislativo del Consiglio Regionale.

L'istruttoria è stata curata dalla Dott.ssa Antonella Salvati e dalla Dott.ssa Rita D'Ambrosio.

Il trattamento informatico dei dati, nonché la loro elaborazione tecnica e grafica è stata curata dal Sig. Vittorio Achille.